



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0007292 P-4.22.25
del 31/07/2018



20502397

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della
Famiglia

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme – COM(2018) 391.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme

- **Codice della proposta:** COM(2018)391 final del 31 maggio 2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0213 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle Finanze.

Premessa: finalità e contesto

La Commissione europea il 31 maggio scorso ha adottato la proposta per istituire il Programma di supporto alle riforme e la funzione di stabilizzazione. Le proposte in oggetto si inquadrano nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2020 e delle politiche perseguite nell'ambito del Semestre europeo. La Comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017 sui nuovi strumenti di bilancio per una zona euro stabile nel quadro dell'Unione (COM(2017)822 final), infatti, ha proposto la creazione di uno strumento volto a sostenere le riforme individuate nel contesto del Semestre europeo; l'aggiornamento dell'attuale programma di sostegno alle riforme strutturali (lo Structural Reform Support Programme -SRSP) e ha, inoltre, previsto uno strumento di convergenza dedicato a sostenere la preparazione all'adesione alla zona euro. La Comunicazione della Commissione su un nuovo e moderno quadro finanziario pluriennale post 2020, elaborata in vista della riunione informale dei leader del 23 febbraio 2018, ha confermato tale intenzione annunciando che lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di convergenza dovrebbero fornire un forte sostegno e incentivi a un'ampia gamma di riforme in tutti gli Stati membri.

Per ultima, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027" del 2 maggio 2018 ha confermato questa scelta. Ha annunciato un nuovo Programma di sostegno alle riforme (Reform Support Programme), che offrirà assistenza tecnica e sostegno finanziario alle riforme a livello nazionale con un budget complessivo di 25 miliardi di euro. Questo nuovo programma sarà distinto ma complementare ai futuri fondi dell'Unione disciplinati dal Common Provisions Regulation (di cui attualmente è in discussione una proposta di modifica).

In linea con quanto preannunciato nella Comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2017, il Programma di sostegno alle riforme sarà comprensivo di tre seguenti strumenti distinti e complementari.

(i) Uno strumento di sostegno finanziario per la realizzazione delle riforme (Reform delivery tool). Le riforme strutturali ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme saranno quelle volte ad affrontare sfide individuate nel contesto del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche, tra cui le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese. Lo Stato membro interessato potrà proporre alla Commissione le iniziative di riforma da sottoporre al programma, che saranno delineate in un allegato all'interno dei Programmi Nazionali di Riforma. La Commissione valuterà la rilevanza delle proposte in base ad un sistema di criteri (in primo luogo la rispondenza alle Raccomandazioni

ricevute dai Paesi) e, in caso di giudizio favorevole, allocherà a valere sul fondo un importo. Gli importi massimi allocabili per ciascuno Stato membro saranno calcolati in base alla popolazione. Per limitare il rischio di azzardo morale derivante dall'applicazione dello strumento sono previste opportune garanzie, come l'elargizione del contributo condizionatamente al raggiungimento da parte del Paese di specifici risultati, concordati con la Commissione nella fase di avvio del programma; nonché la sospensione e cancellazione del pagamento in caso di impegni di riforma incompleti, incompiuti o, addirittura, di rovesciamento di precedenti riforme.

(ii) Uno strumento di assistenza tecnica (Technical Support Instrument), come follow-up del SRSP. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento di assistenza tecnica comprendono, tra le altre, consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative; messa a disposizione di esperti, anche residenti; sviluppo delle capacità e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di poteri e responsabilità alla società civile.

(iii) Uno strumento di convergenza (Convergence Facility), per fornire sostegno specifico e mirato agli Stati membri non appartenenti alla zona euro. Lo strumento di convergenza mira a sostenere le riforme di qualsiasi Stato membro che abbia compiuto passi dimostrabili verso l'adozione della moneta unica entro un determinato periodo di tempo. Il sostegno finanziario e l'assistenza tecnica prevista nell'ambito dello strumento di convergenza sono soggette alle stesse regole degli altri strumenti del programma.

Il Programma di sostegno alle riforme mira, attraverso i suoi tre strumenti, a sostenere i Governi e le autorità pubbliche degli Stati membri, laddove venga richiesta assistenza tecnica o presentate proposte di impegni di riforma, negli sforzi compiuti per progettare e attuare riforme strutturali a sostegno della crescita. In questo modo, intende contribuire all'obiettivo generale di rafforzare la coesione, la competitività, la produttività, la crescita e l'occupazione. Ciò potrebbe avere un impatto positivo anche sulla realizzazione del Pilastro europeo dei diritti sociali. Per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrà fornire, da un lato, incentivi finanziari sufficienti a compiere riforme di natura strutturale e, dall'altro, assistenza tecnica che rafforzi la capacità amministrativa degli Stati membri di fronte alle sfide affrontate dalle istituzioni, dalla governance, dalla pubblica amministrazione e dai settori economici e sociali.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 3, e sull'articolo 197, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE stabilisce che, laddove risultino necessarie azioni specifiche al di fuori dei fondi a finalità strutturale, dei fondi stanziati dalla Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e fatte salve le misure decise nel quadro delle altre politiche dell'Unione, tali azioni possano essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, agendo in conformità alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

L'articolo 197, paragrafo 2, del TFUE stabilisce che l'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri per il miglioramento della propria capacità amministrativa ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, favorendo tra l'altro lo scambio di informazioni e sostenendo programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto a avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, agendo in ottemperanza alla procedura legislativa ordinaria, devono stabilire le misure

necessarie a tal fine, fatta eccezione per qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e normative degli Stati membri.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Il finanziamento delle attività proposte attraverso il programma rispetta i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione si concentrano sulle attività i cui obiettivi non possano essere raggiunti in misura soddisfacente dai soli Stati membri ("verifica della necessità") e laddove l'intervento dell'Unione possa dare un contributo supplementare rispetto all'azione dei soli Stati membri. La logica alla base del programma stabilisce che venga fornito su base volontaria. Di conseguenza, ciascuno Stato membro decide autonomamente se sia necessaria un'azione da parte dell'Unione, alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale. La realizzazione delle riforme resta di competenza nazionale e, pertanto, lo strumento per la realizzazione delle riforme coinvolge gli Stati membri nell'intero processo.

Si segnala, tuttavia, che presso i Comitati tecnici europei alcuni Stati membri hanno osservato che il criterio della verifica della necessità potrebbe confliggere con il fatto che gli importi massimi attribuibili a ciascuno Stato nell'ambito dello strumento finanziario a sostegno delle riforme sono calcolati in base alla popolazione nazionale, poichè tale metodo di attribuzione dei finanziamenti potrebbe non essere in grado di soddisfare le reali esigenze nazionali (per i dettagli sulle modalità di finanziamento si veda il riquadro sull'impatto finanziario).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto è necessario per il conseguimento dell'obiettivo dichiarato a livello europeo. Il sostegno fornito nell'ambito dei tre strumenti, che costituiscono il programma per il periodo dal 2021 al 2027, deve basarsi su una richiesta volontaria avanzata dallo Stato membro. Il carattere volontario del programma e la natura consensuale della cooperazione durante l'intero processo costituiscono un'ulteriore garanzia per il rispetto del principio di proporzionalità e per lo sviluppo della fiducia reciproca e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

L'istituzione di un Programma di Supporto alle Riforme nel contesto del bilancio pluriennale europeo 2021-2027 ha lo scopo prioritario di focalizzare l'attenzione politica degli Stati membri sull'importanza di attuare riforme strutturali nazionali necessarie e non più procrastinabili. La loro attuazione non uniforme in Europa rappresenta un ostacolo alla crescita economica, resilienza e sostenibilità finanziaria non solo nazionale ma dell'intera Area dell'euro in virtù dell'elevata interconnessione esistente tra le economie. La sua utilizzazione deve essere complementare e in coordinamento con gli altri fondi esistenti (la destinazione dei fondi strutturali e di coesione va imputata esclusivamente agli investimenti rilevanti per la politica di coesione, mentre lo strumento per la realizzazione delle riforme va destinato in via prioritaria alle riforme strutturali). A questo proposito, gli incentivi finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione possono contribuire a superare tali ostacoli e, unitamente all'assistenza tecnica o su base autonoma, a garantire la titolarità politica delle riforme. Un dialogo più approfondito tra la Commissione e le autorità nazionali competenti può incentivare gli Stati membri a elaborare e attuare un pacchetto complessivo di riforme. La maggiore apertura finanziaria e tecnica europea su questo fronte si

proporrebbe di superare le barriere politiche che si porrebbero alla loro attuazione. Tuttavia, si sottolinea il fatto che la durata di un ciclo elettorale è spesso più breve del tempo necessario per vedere i risultati di riforme maggiori, pertanto in ogni caso cambiamenti di legislazione istituzionali e regolamentari potrebbero non avere la forza politica necessaria per essere attuati. Aspetto delicato rimane la definizione di criteri oggettivi di valutazione del progetto sulla base di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto relativo che andranno accuratamente definiti per verificare il raggiungimento di target intermedi e finali in una valutazione trasversale complessiva del programma.

Ad ogni modo, a condizione che, come sembra, l'importo destinato ai "tradizionali" fondi di coesione e alle allocazioni complessive destinate all'Italia non sia ridotto, la proposta è da vedere con favore ai fini del rafforzamento del collegamento tra fondi europei e riforme strutturali. I possibili elementi problematici riguardano i criteri di selezione delle riforme da finanziare e di allocazione dei fondi, nonché il legame tra lo strumento per la realizzazione delle riforme ed il Semestre europeo.

Per il periodo 2018-2020 è prevista una fase di sperimentazione del processo. A tal fine, è in fase di discussione la proposta di modifica alla Common Provisions Regulation che disciplina i Fondi strutturali e di investimento europei, tramite opportuni emendamenti. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati a adottare questa proposta nel corso del 2018; successivamente, con l'entrata in vigore delle modifiche, gli Stati membri potranno esprimere manifestazioni di interesse ad avviare progetti pilota (per quanto riguarda le possibili difficoltà nella fase pilota, si veda la sezione relativa a "Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali").

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La conformità del progetto all'interesse nazionale è garantita dal fatto che, come già specificato, ciascuno Stato membro decide autonomamente se chiedere o meno l'attivazione del programma e la realizzazione delle riforme resta di competenza nazionale. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme presentano alla Commissione una proposta di impegni di riforma, presentata dallo Stato membro interessato insieme al suo programma nazionale di riforma, in un allegato separato.

L'attivazione del programma su richiesta di uno Stato determinerebbe prevedibilmente impatti positivi, nel lungo termine, sulla crescita economica e sul miglioramento delle posizioni fiscali nazionali e del rapporto debito pubblico/PIL. Il programma, quindi, potrebbe avere un effetto positivo anche sull'occupazione, stimolando la creazione di posti di lavoro in tutta l'Unione.

Per quanto riguarda gli interventi potenzialmente finanziabili nel nostro Paese, si segnala che il contratto di Governo esplicita l'intenzione di attingere al Fondo sociale europeo per finanziare il Reddito di Cittadinanza. Lo stesso Parlamento europeo, con la Risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà, ha invitato la Commissione ad esaminare, nella revisione della Common Provisions Regulation, e in particolare, nel quadro del Fondo sociale europeo e del programma della UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), le possibilità di finanziamento per aiutare ciascuno Stato membro a istituire un regime di reddito minimo, ove inesistente, o a migliorare il funzionamento e l'efficacia dei sistemi esistenti.

Si ricorda che le riforme da finanziare saranno indicate attraverso i Programmi Nazionali di Riforma (PNR) ed i progressi compiuti saranno monitorati all'interno del Semestre europeo. I Paesi ne daranno conto sempre utilizzando i PNR.

Per il periodo 2018-2020 è prevista una fase di sperimentazione del processo. L'eventuale partecipazione da parte dell'Italia alla fase pilota prevista per il periodo 2018-2020 è teoricamente possibile (vedi Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali).

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

L'entrata in vigore del Programma di supporto alle riforme dipende dalla sua adozione da parte dei co-legislatori e dall'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027. In ambito negoziale è importante segnalare che il supporto al programma è condizionato al fatto che l'importo destinato ai "tradizionali" fondi di coesione e alle allocazioni complessive destinate all'Italia non sia ridotto. Si segnala, inoltre, che il criterio di allocazione delle risorse sulla base della popolazione nazionale potrebbe non garantire l'effettivo rispetto della verifica delle necessità.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

L'impatto finanziario previsto è sia diretto, dovuto all'erogazione dei fondi, sia indiretto, dovuto agli effetti finanziari che possono essere generati dalle riforme attuate.

Relativamente all'impatto finanziario diretto, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è di 25 miliardi di EUR (a prezzi correnti).

La distribuzione indicativa di quanto sopra sarà: (i) fino a 22 miliardi di EUR per lo strumento per la realizzazione delle riforme; (ii) fino a 840 milioni di EUR per lo strumento di assistenza tecnica; e (iii) fino a 2,16 miliardi di EUR per lo strumento di convergenza, dei quali fino a 2 miliardi di EUR per la componente "sostegno finanziario" e fino a 160 milioni di EUR per la componente "assistenza tecnica".

Ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) successore del Common Provisions Regulation (ancora in fase di discussione), gli Stati membri possono richiedere il trasferimento al presente programma di un importo pari a un massimo del 5% delle dotazioni finanziarie del programma dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal FEAMP15. Le risorse trasferite saranno impiegate conformemente alle norme del presente programma e a beneficio dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda lo strumento per la realizzazione delle riforme, saranno stabiliti degli importi massimi per ciascuno Stato membro, calcolati in base alla popolazione. L'assegnazione dei fondi agli Stati membri avverrà per fasi. Nella prima fase, della durata di 20 mesi, sarà messa a disposizione degli Stati membri la metà (11 miliardi di EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento per la realizzazione delle riforme, i quali potrebbero ricevere fino alla loro assegnazione massima presentando proposte di impegni di riforma. Nella fase successiva (seconda fase), che durerà fino alla fine del programma, la Commissione predisporrà un sistema di inviti a presentare proposte periodici per l'assegnazione della metà rimanente (11 miliardi di EUR) della dotazione finanziaria complessiva dello strumento e degli importi non utilizzati nella fase precedente. In occasione di ciascun invito della seconda fase, tutti gli Stati membri saranno invitati a presentare proposte di riforma simultaneamente, sulla base delle quali potrebbero ottenere il massimo del contributo finanziario previsto. È importante sottolineare, sin da subito, che il primo invito a presentare proposte organizzato dalla Commissione nel corso della seconda fase riguarderà un importo pari alla metà rimanente della dotazione finanziaria complessiva dello strumento (ossia 11 miliardi di EUR), più eventuali importi non utilizzati nella prima fase di allocazione. Ulteriori inviti a presentare proposte saranno organizzati dalla Commissione unicamente laddove la dotazione finanziaria complessiva non sia stata interamente assegnata. In questo caso, la Commissione stilerà e pubblicherà un calendario indicativo degli ulteriori inviti

organizzati indicando, per ciascuno di essi, l'importo rimanente della dotazione finanziaria complessiva che sarà reso disponibile.

Per quanto riguarda lo strumento di assistenza tecnica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire, su base volontaria, al relativo bilancio mediante il trasferimento di risorse. I trasferimenti volontari aggiuntivi possono consistere in contributi da risorse programmate nell'ambito dei fondi dell'Unione, trasferiti conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) successore del Common Provisions Regulation (ancora in fase di discussione).

Infine, il tipo di azioni finanziate nell'ambito dello strumento di convergenza per il sostegno dell'adesione alla zona euro includerà azioni di tipo tecnico e di tipo finanziario (oltre a quelle già previste dagli altri strumenti del programma) che siano ritenute rilevanti a tal fine. Le componenti "sostegno finanziario" e "assistenza tecnica" previste dallo strumento di convergenza saranno sottoposte alle stesse regole e al medesimo processo di attuazione degli altri strumenti del programma. A ciò si aggiungeranno, inoltre, alcune regole supplementari riguardanti l'ammissibilità delle riforme e delle azioni. Tali regole supplementari faranno riferimento alla definizione dell'assegnazione massima indicativa e alle proposte di impegni di riforma, alle richieste di assistenza tecnica e ai relativi processi di valutazione.

Relativamente all'impatto finanziario indiretto, le riforme attuate grazie al sostegno del programma potranno prevedibilmente determinare impatti positivi sulla crescita economica, sull'occupazione e sul miglioramento delle posizioni fiscali nazionali.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non è legata all'efficienza normativa e alla semplificazione e non ha costi di conformità per le piccole e medie imprese o per altri soggetti portatori di interessi.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

L'eventuale partecipazione da parte dell'Italia alla fase pilota prevista per il periodo 2018-2020 è teoricamente possibile. Tuttavia, essa risulta tecnicamente complessa e incontrerebbe delle difficoltà, anche in termini di rapporti con le Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi cofinanziati dai fondi Strutturali e di investimento europei (fondi ESI). Le risorse da utilizzare, infatti, andrebbero stornate dalla cosiddetta riserva di performance dei fondi sociali, pari al 6% del totale. La difficoltà proviene dal fatto che i fondi di performance sono assegnati in via premiale alle Amministrazioni che hanno seguito comportamenti virtuosi nella gestione dei fondi ESI in termini di obiettivi finanziari, fisici e procedurali e il 2018 è l'anno in cui, in base ad un meccanismo previsto dal Regolamento 1303/2013 (art. 20 ss) e sul quale si è molto investito, verrà misurata la performance. Le risorse dunque, anche se ancora formalmente disponibili, sono al momento finalizzate nell'ambito delle politiche di coesione in base a logiche precedenti. Intervenire su questi fondi verrebbe considerato non incentivante e non incontrerebbe verosimilmente il favore tanto delle Amministrazioni centrali e regionali impegnate nella gestione dei Programmi cofinanziati dai fondi ESI, che delle Amministrazioni centrali competenti, in particolare il Dipartimento delle Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale, i quali hanno coordinato i diversi tavoli di lavoro. Una posizione di forte perplessità ("non è chiaro perché finanziare la fase pilota a danno dei fondi di coesione") è stata già espressa in sede europea dai rappresentanti italiani.

D'altra parte, si potrebbe osservare che non necessariamente i fondi teoricamente disponibili finiranno per essere completamente utilizzati (a fine 2018 non tutte le Amministrazioni potrebbero aver raggiunto gli obiettivi prefissati) e l'utilizzo di tali fondi potrebbe non essere sempre efficiente se confrontato con uno alternativo. Inoltre, riuscire a finanziare misure di maggiore visibilità attraverso il Semestre europeo potrebbe dare un segnale positivo presso

l'Unione, mentre portare avanti misure quali politiche attive del mercato del lavoro andrebbe anche a favore delle Regioni.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il programma potrà essere utilizzato anche per implementare riforme dell'Amministrazione pubblica in generale.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nel complesso, si prevede che il programma possa essere vantaggioso per le economie degli Stati membri, rafforzare la resilienza agli shock e conseguire maggiore competitività ed inclusione sociale. Di conseguenza, sarebbero previsti impatti positivi, nel lungo termine, sulla crescita economica in tutta l'Unione e sul miglioramento delle posizioni fiscali nazionali e del rapporto debito pubblico/PIL. Il programma potrebbe avere un effetto positivo anche sull'occupazione, stimolando la creazione di posti di lavoro in tutta l'Unione. Questo effetto potrebbe essere generato, ad esempio, attraverso riforme del mercato del lavoro che accrescano le competenze e le qualifiche della forza lavoro e adeguino le competenze alle esigenze del mercato. Il programma potrebbe avere inoltre effetti positivi sulla distribuzione del reddito, sulle politiche attive del mercato del lavoro, sull'inclusione e la protezione sociale, promuovendo la realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Infine, esso potrebbe sostenere le riforme nell'amministrazione pubblica e il contrasto all'evasione fiscale e alla corruzione, che colpiscono gravemente cittadini e imprese e minano la buona governance e lo sviluppo economico.

Altro

--



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

169-1224-VARESE/9633

Roma, 30 LUG 2018

*ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI*

*- Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE*

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

LORO SEDI

Oggetto: COM (2018) 391 – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma di sostegno alle riforme. Richiesta di relazione ex art. 6, comma 4, legge n. 234/2012.

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 5432 del 12 giugno u.s. concernente l'oggetto.

Al riguardo, si trasmette la relazione richiesta, predisposta dal competente Dipartimento del Tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO